

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26363 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: NERUCCI RICCARDO
Data Udienda: 22/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da Giorno Claudio, nato a CATANZARO il 18/08/1957, avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha assolto Claudio Giorno dall'imputazione di bancarotta per distrazione, relativamente alla liquidità di cassa, e gli ha riconosciuto le attenuanti generiche in relazione all'altra ipotesi di reato contestata, rideterminando, di conseguenza, sia la pena principale che quella accessoria.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Contrariamente a quanto affermato dal

Tribunale e dalla Corte d'Appello, infatti, dalla relazione ex art. 33 l.f. e dalla testimonianza del curatore non si desume alcun elemento a sostegno della distrazione delle somme in questione da parte del Giorno, emergendo da tali fonti di prova solo che vi sono stati dei prelievi di denaro contante. Lo stesso consulente di parte della coimputata Catalano Angela ha precisato di non aver riscontrato elementi oggettivi a sostegno della distrazione.

2.2 Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata valorizzazione di una prova decisiva e cioè una consulenza tecnica di parte. Da tale accertamento, in effetti, è emerso che sono stati effettuati vari prelievi di contanti dal conto della società fra il 7 ottobre e il 30 dicembre 2010, ma dalle corrispondenti schede contabili risulta che ciascuna somma è stata restituita il giorno stesso in cui è stata prelevata. Situazione perfettamente speculare, sempre grazie al raffronto fra estratti conto e scheda contabile, è stata riscontrata dal consulente di parte per i prelievi effettuati fra il 4 gennaio e il 15 novembre 2011. Ciò nonostante, la Corte d'Appello non ha tenuto conto dell'idoneità di tali prove documentali (schede contabili cassa contanti, estratti conto e bilanci) a dimostrare l'insussistenza della distrazione e le giustificazioni dei singoli prelievi.

2.3 Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai requisiti del dolo e del pericolo concreto della condotta. Il motivo si risolve in realtà nel richiamare le precedenti considerazioni sottolineandone l'inconciliabilità con il riconoscimento sia dell'elemento materiale della distrazione sia dell'elemento psicologico del reato.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Il difensore di parte civile (curatela del fallimento "Medical Sport Center Riabilitazione" s.r.l.) ha depositato conclusioni scritte associandosi alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale e chiedendo la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di questo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte d'Appello, con argomento logico, puntuale e non contestato nel ricorso, ha rilevato che nel periodo dei prelievi oggetto di contestazione il Giorno era amministratore unico e aveva la disponibilità esclusiva del conto bancario della società. La sentenza impugnata aggiunge inoltre che dagli estratti conto non emerge la causale dei prelievi e che non vi è alcuna prova della destinazione delle somme a spese nell'interesse della società, in mancanza sia della prima nota di cassa sia dei registri delle schede contabili di cassa. Si tratta, anche in questo caso, di osservazione precisa e sulla quale il ricorso tace del tutto. In sostanza, dunque, si ritiene che sull'oggettività delle condotte di distrazione e sulla loro riconducibilità all'imputato la motivazione sia adeguata e non intaccata dal ricorso. Il motivo è quindi infondato.

1.2 Quanto al secondo motivo, erra innanzitutto il ricorrente nel lamentare il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., visto che la relazione di consulenza di parte risulta in realtà acquisita ed espressamente analizzata dalla Corte d'Appello (pagine 6 e 8 sentenza impugnata). In realtà, a ben vedere, quello che il ricorrente contesta è un vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello, a suo avviso, non ha considerato che dalle schede contabili emergeva la restituzione delle somme prelevate. Sul punto la sentenza impugnata rileva che, secondo il consulente di parte, sul piano contabile non risulta alcuna distrazione e osserva che questo non riveste alcuna importanza in quanto i prelievi sono pacifici e le somme non risultano destinate alla società. L'aspetto decisivo, rileva questa Corte, è però un altro e cioè che nel ricorso la difesa si limita a parlare di un'appostazione puramente contabile della restituzione senza fare riferimento all'effettività di quest'ultima e, dunque, al concreto rientro del denaro nella disponibilità della società. Ne consegue la genericità e lacunosità del motivo di ricorso, che sul punto è dunque manifestamente infondato.

1.3 Infondato è anche il terzo motivo; in primo luogo, infatti, le precedenti osservazioni dimostrano, come si ripete, che la Corte d'appello ha motivato convenientemente sulla materialità dei fatti e sulla loro attribuibilità al Giorno; in secondo luogo, la sentenza impugnata motiva specificamente sulla configurabilità sia dell'elemento soggettivo sia di un concreto pregiudizio per i creditori, osservando, con ragionamento esente da vizi logico-giuridici, che l'entità significativa dei prelievi e la loro collocazione temporale in un periodo di grave difficoltà della società sono idonei a dar conto di entrambi i requisiti della fattispecie (pagine 8 e 9 sentenza impugnata). Anche nel caso di specie manca qualunque confronto fra la motivazione della sentenza e il ricorso, che sul punto è completamente avulso dalle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello: ne deriva l'infondatezza anche di quest'ultimo motivo.

2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

3. La richiesta di liquidazione avanzata nell'interesse della parte civile non può essere accolta, sia perché la genericità della memoria fa sì che non sia stato offerto un effettivo contributo alla decisione finale (v. fra le altre: Sez. Un., n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886 – 01) sia perché l'atto è tardivo in quanto depositato sei giorni prima dell'udienza fissata dinanzi a questa Corte e, dunque, oltre il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nulla per le spese di parte civile.

Così è deciso, 22/04/2026

Il Consigliere estensore
RICCARDO NERUCCI

Il Presidente
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI